

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIANOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1990

Soppressione delle assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie in concessione o in gestione governativa e sistemazione del relativo personale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tende a risolvere i gravi problemi derivanti dalla normativa – ormai obsoleta – contenuta nella legge 3 febbraio 1965, n. 14, che regolamenta le assuntorie nelle ferrotranvie e nei servizi di navigazione interna in regime di concessione.

L'inadeguatezza della vecchia normativa rispetto alle nuove realtà tecnico-organizzative, operative e sociali, è causa di frequenti agitazioni sindacali che vanno a riflettersi continuamente sulla regolarità di servizio delle ferrovie concesse, molte delle quali servono grandi masse di pendolari.

Non è superfluo, a questo punto, ricordare che la legge n. 14 del 1965 fu concepita per regolamentare un rapporto di lavoro

che le ferrovie concesse avevano costituito per presenziare passaggi a livello oppure stazioni non abilitate al movimento, con personale cui si richiedevano prestazioni intervallate da lunghi periodi di attesa per la scarsa frequenza di treni e lo scarso flusso di traffico: prestazioni, quindi, che non giustificavano economicamente la presenza di agenti di ruolo legati dal contratto di lavoro subordinato.

Gli addetti alle assuntorie (di stazione, fermata, scali di navigazione interna, passaggi a livello), che prima, per il notevole lasso di tempo tra un intervento e l'altro, potevano svolgere alcune attività economiche che non incidevano sulle incombenze contrattuali, per il notevole incremento del

traffico ferroviario non possono più attendere a queste attività dal momento che sono continuamente impegnati in compiti vari: biglietteria, pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali ovvero custodia dei passaggi a livello e manutenzione degli stessi.

Di conseguenza, tenuto conto delle mansioni svolte, sono ingiustificabili e incomprendibili le differenze, di qualsiasi tipo, esistenti tra personale delle assuntorie e personale alle dirette dipendenze delle aziende: da una parte, infatti, abbiamo gli assuntori che, considerati, ingiustamente, datori di lavoro, non hanno diritto ad assegni familiari, indennità, scatti di anzianità, eccetera; dall'altra gli agenti di ruolo, ai quali viene garantito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti leggi. Infatti, le retribuzioni, per i primi, sono ancora lontane da quelle riconosciute agli agenti inquadrati nel livello più basso delle tabelle degli autoferrottravvieri. Una ulteriore incongruenza è costituita dalle figure del «coadiutore» e del «sostituto» i quali, con il consenso dell'azienda, sono designati dall'assuntore per integrare le sue prestazioni. Si ha di conseguenza, che un lavoratore a tutti gli effetti dipendente diventa datore di lavoro e, come tale, assume dei lavoratori che, alle sue dipendenze, svolgono la sua stessa attività.

È da prendere in considerazione, ancora, l'orario di lavoro giornaliero che in molti casi supera le nove ore, durata questa superata nella generalità dei rapporti di lavoro.

Il superamento, in tempi brevi, della legge n. 14 del 1965 appare, quindi, indispensabile ed inderogabile per soddisfare, anche se con gradualità, le legittime aspettative di oltre 1.500 lavoratori che operano in tale precaria ed ingiusta situazione e per assicurare loro un trattamento giuridico ed economico conforme alle norme che disciplinano il rapporto del personale delle aziende stesse.

Peraltro, la soluzione di questo annoso problema eliminerebbe un grave motivo di

tensione e di turbativa, agevolando il perseguimento degli obiettivi finalizzati dal disegno di legge presentato dal Governo nella IX legislatura (Atto Camera n. 2390), concernente la legge-quadro in materia di ferrovie di interesse regionale già concesse all'industria privata.

Il presente disegno di legge si articola sui seguenti punti essenziali.

a) soppressione graduale delle assuntorie e risoluzione dei relativi contratti in funzione dell'intensità della circolazione dei treni sulle ferrovie interessate;

b) determinazione dei nuovi organici delle aziende da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

c) assunzione tra il personale di ruolo degli addetti alle assuntorie in possesso dei prescritti requisiti e, in caso contrario, prosecuzione dei contratti di assuntoria in essere fino al compimento del sessantacinquesimo anno da parte degli interessati.

Esaminando analiticamente le disposizioni normative del disegno di legge, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 dispone la soppressione delle assuntorie con una frequenza giornaliera di almeno sessanta treni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; tale soppressione consiste essenzialmente nella risoluzione dei relativi rapporti contrattuali sempre entro sessanta giorni, tempo ritenuto sufficiente perchè le aziende destinatarie del provvedimento possano provvedere a quanto di propria competenza.

L'articolo 2 dilaziona nel tempo la soppressione delle assuntorie e dei relativi rapporti nel caso in cui la frequenza dei treni sia inferiore a quella prevista nell'articolo 1: ciò allo scopo di adeguare alle diverse realtà aziendali la portata del provvedimento.

L'articolo 3 demanda alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la determinazione, su richiesta delle ferrovie interessate, dei quantitativi di agenti di ruolo necessari per l'effettuazione dei servizi svolti in assunto-

ria onde evitare un notevole incremento degli organici e il conseguente aumento degli oneri da porre a carico della spesa pubblica.

Nell'articolo 4, al comma 1, vengono determinate le qualifiche da attribuire agli ex assuntori, coadiutori e sostituti, riferite alle tabelle allegate alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 dell'allegato A del regio decreto n. 148 del 1931 che prevede l'inserimento del personale in aziende nelle classi iniziali delle carriere. Si ritiene utile, a tal punto, specificare che le qualifiche di «addetto fermata» e «guardia titolare di fermata» verrebbero riconosciute agli addetti alle assuntorie di stazione e di fermata, mentre gli addetti agli impianti di passaggio a livello verrebbero assunti con la qualifica di «guarda-barriera».

Il comma 2 prevede che le qualifiche attribuite al momento dell'assunzione comprendano le mansioni e i compiti svolti precedentemente e ciò sia per contenere i costi, evitando un aumento degli organici aziendali, sia perchè il concetto di svolgere più compiti, anche diversi tra loro, può essere sostenuto facendo riferimento al contenuto del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 30 del 1978.

L'articolo 5 prevede che siano i contratti collettivi nazionali a stabilire il trattamento economico e giuridico da riconoscere ai «guarda-barriera».

L'articolo 6 stabilisce i requisiti necessari per l'assunzione tra il personale di ruolo.

L'articolo 7 introduce una deroga a favore degli assuntori, coadiutori e sostituti

che, all'entrata in vigore della legge, non siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6: su loro richiesta, è consentito il mantenimento del contratto di assuntoria ai sensi della legge 3 febbraio 1965, n. 14, fino al compimento del sessantacinquesimo anno, per permettere loro di maturare il diritto alla pensione.

L'articolo 8 dispone che gli assuntori coadiutori e sostituti di stazione, fermata e passaggio a livello, al momento della immissione in ruolo siano iscritti al fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi in concessione.

L'articolo 9 detta disposizioni per mantenere l'efficacia della legge n. 14 del 1965 limitatamente ai casi di impianti con una frequenza di treni inferiore a quella prevista dall'articolo 2 oppure inclusi in piani di ammodernamento della linea ferroviaria in fase di esecuzione.

L'articolo 10 costituisce, a sua volta, una ulteriore deroga, riconoscendo agli addetti alle assuntorie, di cui all'articolo 9, un diritto di precedenza nelle assunzioni, nell'ipotesi in cui si rendesse necessario coprire i posti di ruolo determinati ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 11 estende il trattamento riservato agli addetti alle assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello, a quelli degli scali della navigazione interna.

L'articolo 12 indica in lire 26,5 miliardi l'onere derivante dall'adozione del provvedimento, in base agli studi effettuati anche dal Ministero dei trasporti; stabilisce, inoltre, quali sono i capitoli di spesa sui quali è destinato a gravare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello delle ferrovie in concessione o in gestione governativa, di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, con una frequenza giornaliera di almeno sessanta treni sulla base del programma di esercizio in atto al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine devono essere risolti i rapporti contrattuali tra le aziende e gli assuntori e tra questi ultimi ed i loro coadiutori e sostituti.

Art. 2.

1. Le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello delle ferrovie in concessione o in gestione governativa con una frequenza giornaliera di treni da 30 a 59 e da 11 a 29 sulla base del programma di esercizio in atto al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse, rispettivamente, entro diciotto e trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine devono essere risolti i rapporti contrattuali tra le aziende e gli assuntori e tra questi ultimi ed i loro coadiutori e sostituti.

Art. 3.

1. Per l'effettuazione dei servizi svolti attualmente in assuntoria le aziende devono utilizzare personale idoneo che deve essere assunto alle dirette dipendenze delle aziende stesse; il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione - determina, su motivata indicazione delle direzioni di esercizio delle ferrovie interessate, i nuovi organici dell'azienda, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 4.

1. Gli assuntori di stazione, di fermata e di passaggio a livello, addetti agli impianti di cui agli articoli 1 e 2, ed i loro coadiutori e sostituti sono, a domanda, ammessi nel personale di ruolo delle aziende di appartenenza, con le qualifiche rispettivamente di «addetto fermata», «guardia titolare di fermata» e «guarda-barriera» previste dalla legge 1° febbraio 1978, n. 30, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 6.

2. Le qualifiche previste nel comma 1 comprendono le mansioni e i compiti precedentemente svolti da assuntori, coadiutori e sostituti a norma degli articoli 2, 13 e 14 della legge 3 febbraio 1965, n. 14.

3. L'interessato deve presentare domanda di assunzione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data fissata agli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Il servizio già prestato in assuntoria è da considerarsi valido esclusivamente ai soli fini del compimento del periodo di prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 5.

1. Il trattamento economico e giuridico dei «guarda-barriera» è stabilito dai contratti collettivi nazionali che disciplinano il trattamento degli autoferrotranvieri.

Art. 6.

1. L'assunzione del personale addetto alle assuntorie è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

- b) licenza elementare;
- c) idoneità fisica da accertare secondo i criteri delle visite mediche di revisione stabiliti dalle norme vigenti in materia;
- d) maggiore età, senza avere, però, superato i cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al punto 2 dell'articolo 10 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- e) avvenuta stipula del contratto di assuntoria o costituzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) assenza di precedenti penali o procedimenti giudiziari in corso.

2. Le assunzioni sono subordinate alla accettazione della sede di lavoro stabilita dall'azienda.

3. Il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età resta disciplinato dalle vigenti norme di legge e di contratto.

Art. 7.

1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, agli assuntori, coadiutori e sostituti, che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, fino al compimento del sessantacinquesimo anno, la prosecuzione dei relativi contratti di assuntoria ai sensi della legge 3 febbraio 1965, n. 14.

Art. 8.

1. Gli assuntori di stazione, di fermata e di passaggio a livello ed i loro coadiutori e sostituti, al momento della immissione in ruolo per il periodo di prova, vengono iscritti al fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi in concessione.

Art. 9.

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello con una frequenza di treni inferiore ad 11, nonché quello degli addetti ad impianti dei quali è prevista la soppressione in progetti di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria in fase di esecuzione, resta disciplinato dalla legge 3 febbraio 1965, n. 14.

Art. 10.

1. Gli assuntori, coadiutori e sostituti di stazione, di fermata e di passaggio a livello di cui all'articolo 9, nel caso in cui risultino ancora disponibili posti di ruolo, in base ai quantitativi determinati a norma dell'articolo 3 dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -, hanno precedenza nelle assunzioni, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Il beneficio di cui al comma 1 viene esteso agli assuntori, coadiutori e sostituti di stazione, di fermata e di passaggio a livello il cui rapporto di assuntoria o di lavoro, pur privo del requisito richiesto dalla lettera e) dell'articolo 6, è già instaurato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli addetti agli scali della navigazione interna.

Art. 12.

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 26,5 miliardi in ragione d'anno, sono da considerare a tutti gli effetti oneri di esercizio e gravano sui capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.